Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0152

Nuova legge cinese sull'"unità etnica e il progresso" e recrudescenza della repressione delle identità etniche

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2026 sulla nuova legge cinese sull'"unità etnica e il progresso" e sulla recrudescenza della repressione delle identità etniche (2026/2703(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 150, paragrafo 5, e l'articolo 136, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la protezione dell'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze è ancorata al diritto internazionale consuetudinario, come indicato nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche; che tutti gli Stati sono tenuti a rispettare tali norme;

B. considerando che il 12 marzo 2026 l'Assemblea nazionale del popolo cinese ha adottato la legge sulla promozione dell'unità etnica e del progresso, che integra ulteriormente l'ideologia dello Stato e dà priorità al mandarino nell'istruzione, nella vita pubblica e nei media, e intensifica la repressione e l'assimilazione istituzionalizzate delle identità delle minoranze etniche, tra cui quella tibetana, hui, uigura, manciù e mongola; che tale legge si discosta in modo significativo dalla legge cinese del 1984 sull'autonomia etnica regionale;

C. considerando che la portata extraterritoriale della legge consente di perseguire persone all'estero che si ritiene compromettano l'"unità etnica" della Cina;

D. considerando che il deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina ha messo a dura prova le relazioni del paese con l'UE; che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbe essere al centro delle relazioni dell'UE con la Cina;

1. condanna fermamente le politiche repressive di assimilazione della

Cina e le conseguenti violazioni dei diritti umani universali, anche in Tibet, nello Xinjiang e nella Mongolia interna;

2. esprime profonda preoccupazione per l'adozione della legge sulla promozione dell'unità etnica e del progresso, che promuove apertamente le politiche di assimilazione e limita le libertà culturali, religiose e linguistiche di vari gruppi all'interno e all'esterno della Cina;

3. esorta la Cina ad abrogare tale legge e a rispettare pertanto i suoi obblighi a norma del diritto internazionale in materia di non discriminazione e di protezione e promozione delle minoranze etniche e religiose;

4. invita il Consiglio ad attivare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei funzionari e delle entità responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di tale legge;

5. deplora le disposizioni extraterritoriali della legge, che costituiscono una repressione transnazionale; esorta tutti gli Stati membri dell'UE a sospendere i trattati di estradizione con la Cina per proteggere le persone perseguitate residenti nell'UE dai rischi di repressione transnazionale resi possibili in virtù di tale legge;

6. respinge fermamente i tentativi delle autorità cinesi di interferire nel riconoscimento e nell'educazione dei leader spirituali buddisti tibetani; sottolinea che la successione del Dalai Lama è una questione puramente religiosa, che deve essere determinata esclusivamente in conformità alle tradizioni buddiste tibetane;

7. chiede il rilascio immediato dei prigionieri politici cinesi, tra cui figurano Choktrul Dorje Ten Rinpoche, Palden Yeshi, Ilham Tohti, vincitore del premio Sacharov, Gedhun Choekyi Nyima, undicesimo Panchen Lama, e l'attivista mongolo Hada; invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e gli Stati membri a continuare a trattare i loro casi con la Cina;

8. invita l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a pubblicare una relazione aggiornata sulla situazione in Cina, che si occupi in particolare della legge del 2026;

9. ritiene che l'introduzione e l'applicazione di tale legge comporteranno gravi conseguenze per le relazioni tra l'UE e la Cina;

10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri e alle altre istituzioni dell'UE, al governo cinese, alle Nazioni Unite e all'amministrazione centrale tibetana.